

Allegato A) all'atto costitutivo dell'Associazione Culturale non riconosciuta "PALAZZO LUCARINI_Contemporary"

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NON RICONOSCIUTA
"PALAZZO LUCARINI_Contemporary"**

**CAPO I
STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE**

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

1. È costituita l'Associazione Comunale denominata "PALAZZO LUCARINI_Contemporary"
2. L'Associazione ha sede in Trevi (PG), via Beato Placido Riccardi n. 11.

**CAPO II
DELLO SCOPO E DELL'OGGETTO SOCIALE**

Art. 2 - SCOPO SOCIALE

1. L'Associazione "PALAZZO LUCARINI_Contemporary" si prefigge:
 - a) Il raggiungimento di scopi artistici e culturali attraverso lo studio, la produzione, la promozione e la diffusione dell'arte, dell'architettura, della letteratura, del teatro, del cinema e, più in generale, della cultura della contemporaneità nelle sue molteplici manifestazioni mediante la realizzazione di mostre, convegni, dibattiti, proiezioni, workshop, ecc...;
 - b) La promozione di incontri anche aperti a non aderenti all'Associazione, in cui si discuta e si stimoli la riflessione in merito alle materie di cui al punto a);
 - c) La promozione della costituzione di una fondazione avente la medesima denominazione e la medesima finalità dell'attuale Associazione;
 - d) E' esclusa dagli scopi dell'Associazione ogni e qualsiasi finalità di lucro.

Art. 3- OGGETTO SOCIALE

1. Al fine di perseguire gli scopi sociali, l'Associazione Culturale "PALAZZO LUCARINI_Contemporary" si pone come oggetto sociale l'attività di promozione, approfondimento e ricerca nel campo dell'arte, dell'architettura, della grafica e della letteratura, ecc., come da precedente punto 1/a.
2. La partecipazione alle attività svolte dall'Associazione è libera e aperta a tutti gli Associati.
3. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permuta di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.
4. L'Associazione mantiene ed estende contatti con aziende, enti, scuole, comunità e, più in generale, con ambienti di lavoro o di svago mediante delegati opportunamente scelti i quali, sensibili al problema della funzione culturale dell'attività di ricerca nel campo dell'arte, dell'architettura della grafica e della letteratura ecc., provvedono alla diffusione dell'attività svolta dall'Associazione stessa.
5. Per realizzare i suoi scopi l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di istituzioni culturali, pubbliche e private, nonché di altri soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività nei suoi settori di intervento.

6. L'associazione, qualora si presentino le condizioni di partenza utili si costituisce ad azienda formativa con lo scopo di promuovere l'arte e la cultura della contemporaneità.
7. È fatto assoluto divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, anche in modo indiretto.

CAPO III DEGLI ASSOCIATI E DELLE QUOTE

Art.4 - ASSOCIATI E VITA ASSOCIATIVA

1. L'Associazione è composta di Soci fondatori e Soci ordinari, che possono essere persone fisiche, giuridiche o altri enti pubblici o privati. Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano e ne accettino le finalità istituzionali e le relative modalità di attuazione, senza distinzione di età, sesso e condizione sociale.
2. Il numero dei Soci è illimitato.
3. Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
 - a) Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, se persona fisica; denominazione, natura, sede, oggetto sociale se persona giuridica o ente, per il tramite del proprio rappresentante legale;
 - b) Dichiarare di attenersi alle norme del presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
4. È esclusa ogni limitazione ai diritti propri del Socio, sia in relazione alla categoria di appartenenza, sia in funzione di un'eventuale partecipazione temporanea alla vita associativa. In ogni caso, è richiesto al Socio di partecipare attivamente alla vita associativa, nei limiti delle sue disponibilità e propensioni.
5. Tutti i soci hanno uguali diritti; in particolare nessun socio potrà vantare maggiori diritti rispetto ad altri soci in funzione:
 - a) Di una sua più intensa partecipazione alla vita associativa rispetto ad altri Soci;
 - b) Di eventuali versamenti di contributi supplementari;
 - c) Dell'aver messo a disposizione dell'Associazione beni propri di varia natura in modo temporaneo o permanente.

Art. 5 - ADESIONE E QUOTA ASSOCIATIVA

1. L'accettazione della domanda di ammissione dà diritto di ricevere la tessera sociale.
2. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione accogliere a suo insindacabile giudizio la domanda di ammissione entro 30 giorni dalla presentazione.
3. I soci sono tenuti:
 - a) Al pagamento della quota di iscrizione e delle quote annue;
 - b) All'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese quelle relative ad eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
4. La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.
2. Per l'attività svolta non compete ai Soci alcuna retribuzione.
3. Nessuna carica è retribuita nell'ambito degli organi direttivi. Il Consiglio Direttivo può tuttavia stabilire e concedere il rimborso delle spese sostenute da Soci o Consiglieri incaricati di svolgere qualunque tipo di attività in nome e per conto dell'Associazione.
4. Nell'ipotesi in cui l'Associazione dovesse promuovere iniziative che comportino più intense attività e/o rapporti di collaborazione con l'Associazione da parte di Associati o

Consiglieri, queste saranno regolamentate da specifiche convenzioni che definiranno l'aspetto economico dei rispettivi impegni.

Art. 7 - DECADENZA, ESCLUSIONE E RINUNCIA

1. Le cause di esclusione e/o di decadenza da Socio sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che dovrà redigere apposita relazione motivata.
2. L'esclusione e/o la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e con voto segreto.
3. L'esclusione e/o la decadenza del Socio deve aver luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi:
 - a) Quando i Soci non abbiano rispettato le disposizioni del presente Statuto, i regolamenti interni o le deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
 - b) Quando i Soci si rendano morosi nel pagamento della quota d'iscrizione o delle quote sociali senza giustificato motivo;
 - c) Ove i Soci, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
4. I soci esclusi per morosità potranno, per mezzo di domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci.
5. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di Socio. Il Socio che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata.
- 6 Il Socio decaduto, receduto od escluso o gli eredi o legatari del Socio defunto non hanno il diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati all'Associazione; più in generale, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

CAPO IV DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Presidente Onorario;

Art. 9 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci è organo sovrano per qualunque decisione circa l'indirizzo dell'attività sociale dell'Associazione nonché per le modifiche all'atto costitutivo.
2. L'Assemblea, composta da tutti i Soci, è ordinaria o straordinaria.
3. I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
 - a) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - b) Approvare il Rendiconto Economico e Finanziario annuale ed altri eventuali documenti contabili;
 - c) Richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri, qualora si ravvisino irregolarità nella gestione dell'Associazione;
 - d) Eleggere la commissione elettorale, composta da almeno tre membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni;
 - e) Discutere ed analizzare le attività sociali svolte nell'anno precedente ed approvare le eventuali proposte dei partecipanti in ordine allo sviluppo dell'attività sociale stessa;
 - f) Approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo.
4. I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- a) Approvare modifiche statutarie;
- b) Deliberare l'acquisto di beni immobili, mobili registrati ovvero il rilascio di garanzie;
- c) Deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- d) Deliberare quant'altro non di competenza dell'Assemblea ordinaria.

Art. 10 - VALIDITA' DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno o necessario e, comunque, almeno due volte all'anno in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. La convocazione delle riunioni potrà essere effettuata anche telefonicamente o a mezzo di strumenti telematici (fax e/o posta elettronica).
2. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno successivo. L'Assemblea ordinaria può altresì essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno un decimo di tutti i Soci.
4. L'Assemblea straordinaria può altresì essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno un quinto di tutti i Soci. L'Assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui ne viene richiesta la convocazione.
6. Le assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie sono valide in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno della prima convocazione, purché l'ora della seconda convocazione sia fissata a distanza di almeno un'ora da quella della prima convocazione.
7. L'Assemblea ordinaria indetta per l'elezione degli organi dell'Associazione è valida se è presente la maggioranza assoluta dei Soci.
8. L'Assemblea straordinaria convocata per modificare lo Statuto o per sciogliere l'Associazione è valida se è presente almeno la metà dei soci e se deliberano favorevolmente i tre quinti dei presenti con diritto di voto.

Art. 11 - DIRITTO DI VOTO

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci maggiorenni che risultano iscritti all'atto dell'Assemblea da almeno dieci giorni.
2. La partecipazione alle Assemblee è ammessa mediante delega scritta rilasciata da un socio ad un altro socio.
3. Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre deleganti.

Art. 12 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Per le votazioni nelle Assemblee si procederà con il sistema del voto per testa ovvero "una testa - un voto", principio contenuto nell'art. 2532 c. 2 C.C., a prescindere quindi dal valore della quota associativa.
2. Le votazioni avranno luogo per alzata di mano; la votazione sarà indetta a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei votanti presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione sarà comunque tenuta a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni sia in sede ordinaria che straordinaria vengono assunte a maggioranza dei votanti presenti.
4. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie o allo scioglimento dell'Associazione vengono assunte con il voto favorevole dei tre quinti dei votanti presenti.
5. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono iscritte su apposito libro dei verbali.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall' Assemblea ordinaria ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri eletti fra i soci.
2. Ciascun Socio di maggiore età, iscritto all'Associazione da almeno trenta giorni, può essere liberamente eletto alla carica di Consigliere dell'Associazione stessa.
3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente e la convocazione delle riunioni potrà essere effettuata anche telefonicamente o a mezzo di strumenti telematici (fax e/o posta elettronica).
5. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, compreso il Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
7. Il Consiglio elegge altresì nel suo interno un Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività culturale svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini socio-culturali.
8. Il Consiglio Direttivo si avvale di un direttore artistico ed eventuali esperti per la definizione della politica culturale.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo si adottano a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
10. Le dimissioni di metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell'intero Consiglio. Il Consiglio può cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Art. 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo compete la gestione dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 90 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri.
3. Sono compiti del Consiglio Direttivo in particolare:
 - a) Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci e sulla base delle proposte del Comitato e/o del Forum tecnico-scientifico;
 - b) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Redigere i bilanci;
 - d) Formulare eventuali regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
 - e) Favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
 - f) Predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario annuale e ogni altro documento contabile relativo all'attività svolta, da presentare all'Assemblea ordinaria;
 - g) Deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
 - h) Individuare e nominare il Direttore artistico e scientifico ed eventuali esperti, da individuarsi sulla base di una comprovata esperienza e riconosciuta notorietà nell'ambito della storia dell'arte e della critica d'arte contemporanea;
 - i) Deliberare circa l'ammissione, il recesso o la decadenza dei Soci;
 - j) Altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'Associazione.

Art. 15 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in seno al Consiglio Direttivo.
2. Nell'esercizio delle funzioni il Consiglio Direttivo si avvale del direttore artistico e degli eventuali esperti nominati i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca l'Assemblea ed il

Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

4. Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti. È autorizzato a riscuotere da Enti Pubblici e Privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza; è altresì autorizzato ad effettuare pagamenti per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dall'Associazione.

Art. 16 - IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è eletto dal Consiglio Direttivo fra personalità di chiara fama -in relazione alle specifiche finalità e agli indirizzi culturali dell'Associazione- la cui presenza possa conferire ulteriore prestigio all'Associazione stessa. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Art. 17 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario:

- a) Provvede alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti all'attività economica dell'Associazione;
- b) Cura la compilazione dei rendiconti annuali e li consegna al Consiglio Direttivo, che ne valuterà la corretta tenuta contabile e legale;
- c) Si occupa della corrispondenza in arrivo e in partenza, provvede alla tenuta del libro soci tenendone aggiornato lo schedario;
- d) Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle Assemblee degli associati, curando di sottoscriverli unitamente al Presidente.

CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18 - RENDICONTI CONSUNTIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Il Segretario provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario annuale, che sarà sottoposto all'esame del Consiglio Direttivo.
2. Il contenuto del rendiconto deve essere chiaro e trasparente; dovrà evidenziare le entrate e le spese generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi di cui all'art. 19.
3. Il rendiconto annuale economico e finanziario è sottoposto dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci; al rendiconto sarà allegata una relazione illustrativa delle risultanze contabili.
4. Il rendiconto deve essere approvato entro sei mesi dal termine dell'anno solare a cui si riferisce il rendiconto stesso.
5. Il rendiconto e la relazione illustrativa saranno iscritti negli appositi libri dei verbali in modo che ciascun Socio ne possa prendere opportuna visione.
6. L'Assemblea delibera la predisposizione del bilancio preventivo, la cui redazione è a cura del Consiglio Direttivo e del Segretario.
7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, salvo il caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 19 - FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le entrate necessarie per la copertura delle spese sostenute o da sostenere per il funzionamento delle attività dell'Associazione sono le seguenti:
 - a) Quote ordinarie e volontarie dei Soci;
 - b) Entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
 - c) Erogazioni e contributi conseguenti a stanziamenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti Pubblici e/o Privati;

- d) Sponsorizzazioni;
- e) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali esercitate, i cui proventi devono essere utilizzati per finanziare l'attività istituzionale principale;
- f) Entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali, anche a seguito dell'offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore, purché questi siano offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) Forme di finanziamento legate allo svolgimento delle attività di gestione dei servizi pubblici locali culturali affidati all'Associazione.

Art. 20 – REGOLAMENTO INTERNO

Quando non previsto nel presente statuto verrà determinato in un regolamento di esecuzione da redigersi dal Consiglio Direttivo entro un anno dalla costituzione legale dell'associazione, previa ratifica dell'Assemblea generale dei soci.

Art. 21 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate derivanti dalle contribuzioni dei Soci fondatori versate alla costituzione dell'Associazione, dalle altre entrate di cui all'art. 20 e dai beni e diritti che con le entrate sono stati acquistati o acquisiti per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 22 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Soci e con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci presenti in Assemblea e con diritto di voto.
2. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto al Comune di Trevi, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge, fatta salva diversa disposizione di legge.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp: FOLIO 1000]

[Handwritten signatures: Giuseppe, Ugo Michel, Leo Gyo, Dep. R. L., B. L. / J. M.]